

Art. 2. La presente polizza s'intende costituita in garanzia dell'eventuale debito che, in caso d'insolvenza dell'Esattore, resti a di lui carico dopo che sia stata esposta l'esecuzione sugli altri beni cautionati prestati dall'Esattore o, per lui, da terzi cautionanti, e comunque fino alla concorrenza della somma garantita con la polizza stessa.

L'esecuzione sulla polizza potrà essere, tuttavia, contemporanea a quella sugli altri beni cautionati, qualora si verifichi, no le condizioni di cui all'art. 3° cap. R. D. L. 7 agosto 1931, n. 1113.

Ove il Prefetto a norma degli art. 18 e 96 della legge sulle riscossioni, emetta provvedimenti per dichiarazione di inidoneità della cauzione prestata dall'Esattore, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in pendenza dei detti provvedimenti, potrà provocare dalle competenti Autorità provvedimenti conservativi sui beni dell'Esattore non concessi a cauzione e fino a concorrenza della diminuzione di valore della cauzione prestata.